

L'Utilizzo di Shall in ambito giuridico



È doveroso fare una premessa: a chi opera nel campo della contrattualistica internazionale ciò che sta per leggere apparirà assolutamente ovvio e scontato. Per altri invece potrà essere una nozione importante, utile a rispondere in maniera rapida e decisa ai dubbi di un proprio cliente.

Negli insegnamenti di lingua inglese che vengono impartiti nelle scuole italiane (ancora non sufficientemente all'avanguardia rispetto al resto d'Europa) *Shall* viene introdotto e spiegato, in maniera discutibile, assieme a tutti gli altri verbi modali (*would, could, may, might, ought...*), senza soffermarvici il tempo necessario e spesso accomunando il significato di tali verbi ad un comune concetto di "possibilità".

Difficile ricevere una risposta differente da questa, se si domanda ad un *Average User* il significato di *Shall*.

In realtà l'utilizzo di *Shall* è oltremodo vario e sottile. Solo un *Proficient User* sarà in grado di utilizzare *Shall* correttamente in vari contesti e con differenti significati.

Un esempio su tutti? Basti pensare al celebre film "*Shall we Dance?*" di Peter Chelsom, il cui titolo in Italiano è stato non a caso tradotto "Ti va' di Ballare?". Traduzione tutto sommato corretta, poiché anche il titolo originale contiene il *question mark* (?), che declina uno dei possibili utilizzi di *Shall*. Ma è doveroso sapere che questo non è l'unico significato da attribuire a *Shall*.

Nell'ambito che a noi interessa, quello giuridico, dove difficilmente troveremo punti interrogativi, il significato di *Shall* è chiaro, univoco ed universalmente riconosciuto. Esso esprime certezza, non semplice possibilità.

Per la precisione, l'utilizzo di *Shall* in ambito giuridico è definito tecnicamente "performativo".

Tornando agli insegnamenti ricevuti a scuola, forse l'*average user* si aspetterebbe di trovare *must* ad indicare un obbligo chiaro ed univoco. Ma non è così. *Must* è raramente rinvenibile in contratti e regolamenti.

Si può affermare dunque che "*The unsuccessful party shall bear the costs of the proceedings*" (art. 16 del Regolamento 861/2007) o "*The profits of an enterprise of a Contracting State shall be exempt from tax of the other Contracting State unless the enterprise carries on business in the other Contracting State*" (art. 7 della Convenzione sul divieto di doppia imposizione tra Italia e Giappone) non esprimano un'ipotesi, bensì una certezza.

Come togliersi ogni residuo dubbio e non dimenticare più questa regola? Semplice. I Dieci Comandamenti. Difficile immaginare imposizioni più rigide di queste. "*Thou shalt (you shall) not steal*" (non rubare).

I due esempi sopra riportati, apparentemente sconnessi l'uno dall'altro, non sono casuali. Sono entrambi frutto della mia esperienza personale. In entrambi i casi, fonti più o meno accreditate ed eminenti rinvenibili online avevano tradotto con “potrebbe” (“potrebbe sostenere i costi” e “potrebbe essere esente”), infondendo dubbi nel cliente. Nulla di più sbagliato, nonché contrario alla necessità di certezza insita in qualsiasi testo normativo.

Se dirimere questioni linguistiche di questo tipo è toccato a me, significa che, presto o tardi, potrà succedere anche a ciascuno dei professionisti che stanno leggendo questo articolo.

Andrea Mangia

Avvocato del foro di piacenza, diritto dell'Unione Europea

[**andrea.mangia@mangia-lex.com**](mailto:andrea.mangia@mangia-lex.com)